

STATUTO ASSOCIAZIONE "OSPEDALE DEI BAMBINI MILANO - BUZZI ETS"

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "**Codice del Terzo settore**") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione senza scopo di lucro avente la denominazione

"Ospedale dei Bambini Milano - Buzzi -ETS"

o più brevemente

"OBM - ETS"

L'acronimo "ETS" acquisterà efficacia con effetto dall'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore previsto dall'art. 4 comma 1 del Codice del Terzo Settore e solo da tale momento tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico.

Art. 2 Sede - Durata

2.1 L'Associazione ha sede a Milano.

2.2 La variazione d'indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto.

2.2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 Finalità ed attività di interesse generale

3.1 L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di svolgere, in via principale, attività volte alla riduzione della situazione di disagio e al miglioramento della cura e dell'assistenza di bambini, donne e famiglie durante la permanenza presso l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano (di seguito anche semplicemente l'"**Ospedale**").

3.2 Per cui, per il perseguimento delle suddette finalità di interesse generale, le attività di cui all'art. 5 d.lgs. 117/2017 esercitate in via principale dall'associazione sono le seguenti:

a) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui sopra;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

3.3 A tal fine l'Associazione opererà nei modi e con gli strumenti e le iniziative di volta in volta ritenuti più idonei. Nei limiti strettamente consentiti dalle norme del terzo settore, essa potrà attuare le seguenti azioni:

- umanizzazione dell'Ospedale, attraverso la creazione di spazi ludici e colorati per i bambini e l'applicazione dei più aggiornati metodi di intrattenimento;
- supporto e accoglienza della donna, del neonato, del bambino e della famiglia che accedono all'Ospedale, sia attraverso l'applicazione delle migliori cure mediche, sia con attività di sostegno psicologico, sociale e abitativo, per rendere meno traumatico l'impatto con la malattia.;
- supporto allo sviluppo tecnologico dell'Ospedale attraverso l'acquisizione di strumentazioni mediche e diagnostiche per realizzare un'assistenza d'alto livello e di maggiore efficacia ed efficienza.

3.4 Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali - e pertanto in via secondaria e strumentale a questi - l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale.

Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Sempre al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Associazione può in particolare svolgere attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Dipendenti, collaboratori e volontari

4.1 L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative (i "**Volontari**").

4.2 L'Associazione, qualora si avvalga delle loro prestazioni, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4.3 L'Associazione può assumere quali dipendenti anche i propri associati e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti di legge.

4.4 Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'Associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall'ente, per il tramite dell'Associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può

essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4.5 Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nel comma precedente, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 5 Soci

5.1 Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che:

- a) sono indicati nell'Atto Costitutivo (i "**Soci Fondatori**"). Vi sono equiparati i Soci che hanno versato una quota associativa riconosciuta come rilevante da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- b) vengono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra le persone che hanno dato un contributo significativo nell'ambito della cura dei bambini e delle famiglie per meriti scientifici e professionali, e le persone o enti che si impegnano a sostenere con continuità l'Associazione (i "**Soci Onorari**");
- c) sono stati ammessi nell'Associazione, in conformità al presente statuto, dal Consiglio Direttivo, previa domanda, e hanno versato la quota sociale annuale (i "**Soci Ordinari**");

precisandosi che quando nello statuto si menzionano i Soci, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Soci di qualsiasi categoria.

5.2 I Soci Fondatori, Onorari e Ordinari sono soci fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Soci. secondo quanto indicato dal presente Statuto.

5.3 Per l'adesione all'associazione è necessario presentare domanda scritta all'organo amministrativo, a cui devono risultare allegati:

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente che presenta domanda di ammissione, qualora si tratti di soggetto diverso da persona fisica.

5.4 L'organo amministrativo deve, nel corso della prima riunione utile e comunque entro sessanta giorni, adottare la decisione relativa alla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione di rigetto dev'essere motivata nel medesimo termine ed è inappellabile. Qualora non pervenga risposta entro il suddetto termine, la decisione dovrà intendersi rigettata.

In caso di decisione favorevole all'ammissione:

- l'organo amministrativo deve deliberare l'iscrizione del nuovo socio nel registro degli associati;

- il nuovo associato deve versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda. Il contributo associativo è intrasmissibile; non è rivalutabile e quello di ammissione vale per l'anno solare in cui viene effettuato. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

5.5 Per continuare ad essere Soci Ordinari occorre versare la quota associativa fissata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. I Soci Onorari ed i Soci Fondatori non sono tenuti alla presente prestazione.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

6.1 Soci sono tenuti ad attenersi allo Statuto e, se predisposto, al Regolamento Interno nonché, per quanto riguarda i Soci Ordinari, al pagamento della quota sociale annuale.

6.2 Hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione; hanno diritto di voto in conformità alla legge e al presente statuto.

6.3 Ai sensi dell'art. 15 comma 3) D.Lgs 117/2017 i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6.4 E' escluso ogni diritto dei Soci alla titolarità di quote del patrimonio sociale anche in caso di recesso dall'Associazione.

6.5 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio.

7.1. La perdita della qualità di Socio avviene per:

a) recesso comunicato in forma scritta all'organo amministrativo. Il recesso può essere esercitato senza che debba ricorrere necessariamente una giusta causa. Il recesso effetto allo scadere dell'anno in corso e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione;

b) decadenza, qualora la morosità nel pagamento della quota associativa, ove dovuta, si protragga per due esercizi consecutivi. La decadenza in tal caso opera decorsi infruttuosamente trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio in morosità e viene accertata con delibera del Consiglio Direttivo;

c) esclusione per incompatibilità con lo spirito e le finalità dell'Associazione o per inosservanza delle norme previste dallo Statuto e, se presente, dal Regolamento Interno, accertata dall'Assemblea con delibera motivata. L'esclusione produce effetto dalla data in cui viene assunta la deliberazione assembleare;

d) per decesso dell'associato;

e) per impossibilità sopravvenuta ad effettuare le prestazioni a cui l'associato si è obbligato;

f) per estinzione della persona giuridica.

7.2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di decadenza, e quelle dell'Assemblea dei Soci in materia esclusione, debbono essere comunicate al Socio destinatario del provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni: ai sensi dell'art. 24 del codice civile, in caso di esclusione il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

8.1 Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di Controllo, se ricorrono i presupposti o se istituito volontariamente;
- f) il revisore legale dei conti, se ricorrono i presupposti o se istituito volontariamente, sempre che le sue funzioni non siano attribuite all'Organo di Controllo;

Possono essere istituiti anche i seguenti collegi o funzioni:

- a) il Segretario Scientifico, ove nominato volontariamente dal Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente Onorario;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Tesoriere, ove nominato volontariamente dal Consiglio Direttivo.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e – fatta eccezione per quelle dei membri dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti - sono svolte a titolo gratuito - con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal titolare della carica possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino i limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e l'Assemblea deliberi sulle tipologie di spese e le attività istituzionali per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8.3 Tutte le cariche associative durano tre anni e sono rinnovabili.

Art. 9 Assemblea dei Soci

9.1 Partecipano all'Assemblea, con pieno diritto di voto, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9.2 L'Assemblea si riunisce a seguito di avviso di convocazione mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica, entrambi con avviso di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, inviato dal Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data di prima convocazione prescelta, o cinque giorni in caso di urgenza, e deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'avviso dev'essere anche reso pubblico mediante affissione nei locali della sede associativa.

9.3 I soci sono convocati in Assemblea:

- a) dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio;

- b) dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
- c) per richiesta dell'Organo di Controllo o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti.

9.4 Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo, quando la loro nomina è prescritta dalla legge o l'Assemblea delibera volontariamente in tal senso;
- c) nominare e revocare il revisore legale dei conti, quando la sua nomina è prescritta dalla legge o l'Assemblea delibera volontariamente in tal senso;
- d) ratificare la nomina del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo; i componenti dell'organo amministrativo che siano associati non possono esprimere il proprio voto per le delibere aventi il presente oggetto;
- e) approvare il bilancio d'esercizio che le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 18 e, se da redigersi, il bilancio sociale; i componenti dell'organo amministrativo che siano Soci non possono esprimere il proprio voto per le delibere aventi il presente oggetto;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti. Nelle deliberazioni che riguardano responsabilità degli Amministratori, gli Amministratori interessati non hanno diritto di voto;
- g) deliberare l'esclusione di Soci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
- h) approvare eventuali modifiche dello statuto;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con le modalità di cui al presente statuto ed in conformità alla legge;
- m) nominare uno o più liquidatori e disporre le principali modalità di liquidazione;
- n) adottare i provvedimenti necessari per il proprio funzionamento;
- o) determinare l'entità della quota associativa annuale;
- p) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vicepresidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità ovvero in mancanza da persone designata dagli intervenuti.

9.5 L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà più uno dei Soci ; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.6 Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

9.6 Ogni socio, a qualunque categoria appartenga ha diritto a un solo voto. E' ammesso il voto per delega nei limiti consentiti dalla legge.

9.7 I soci possono partecipare al voto mediante audio e/o videoconferenza, a condizione che tale modalità:

- sia idonea a consentire al Presidente l'accertamento dell'identità e della legittimazione dell'associato collegato;
- sia idonea a consentire all'associato collegato di partecipare attivamente e simultaneamente alla discussione e al voto;
- sia idonea a consentire al Presidente di accertare l'esito delle votazioni;
- sia indicata nell'avviso di convocazione, con precisazione dei luoghi da cui è possibile effettuare la connessione.

9.8 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

9.9 Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salva diversa richiesta da parte dell'Assemblea e nei casi consentiti dalla legge.

Art. 10 Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da membri nominati dall'Assemblea, scelti per la maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in numero variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) secondo la decisione adottata dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dalla data in cui il è ricostituito e, quindi, fino all'accettazione dei nuovi consiglieri.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) può avvalersi di un Tesoriere, che può essere nominato anche esternamente al Consiglio Direttivo ed anche tra i non associati;
- c) può nominare un Direttore Operativo, anche non socio, che avrà il compito di gestire e coordinare le attività dell'Associazione, sotto il controllo e le direttive del Consiglio Direttivo;
- d) può nominare un Segretario Scientifico anche non socio;
- e) ha facoltà di proporre all'Assemblea, che ne ratifica la nomina, il Presidente Onorario dell'Associazione;
- f) ha facoltà di istituire comitati scientifici e onorari formati da Soci o non Soci di chiara fama scientifica o personalità della comunità di particolare rilievo culturale e professionale, che condividono gli scopi e lo spirito dell'Associazione e si fanno garanti della qualità scientifica e culturale dell'attività dell'Associazione stessa e che possono portare benefici diretti o indiretti all'Associazione stessa.

10.3 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto il Direttore Operativo dell'Associazione, il Tesoriere, qualora non faccia parte del Consiglio, e - su invito - esperti anche esterni o altri partecipanti.

10.4 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) dare esecuzione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- b) formulare programmi di attività;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dal medesimo predisposto;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale dal medesimo predisposto, ove ricorrano i presupposti per la sua predisposizione obbligatoria;
- e) presentare all'Assemblea proposte e piani di sviluppo dell'Associazione;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) nominare il Presidente e il Vice-Presidente;
- h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti, secondo le disposizioni del presente statuto;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- j) dare mandato al Presidente per l'assunzione del personale dipendente o conferire gli incarichi professionali necessari a garantire lo svolgimento delle attività previste nei limiti consentiti dalle disponibilità del bilancio;
- k) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- l) istituire gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori - se non hanno altro diritto a voto deliberativo - possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee con voto consultivo;
- m) amministrare e vigilare sulle attività di raccolta fondi, sull'erogazione degli stessi ai soggetti terzi;
- n) vigilare sulle attività scientifiche e cliniche intraprese dall'Associazione in connessione con le attività solidaristiche istituzionali;
- o) esercitare tutte le altre funzioni al medesimo attribuito dalla legge o dallo statuto.

10.5 In ossequio al comma 6 dell'art. 26 D. Lgs n.117/2017 i membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione della propria nomina, provvederanno a chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascun amministratore il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, specificando se disgiuntamente o congiuntamente.

10.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Non è ammesso l'intervento per delega.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 10.7 Le

deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

10.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Presidente, Vice Presidente e Presidente Onorario

11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo.

11.2 Resta in carica per tre esercizi ed in ogni caso cessa le sue funzioni insieme al Consiglio Direttivo.

11.3 Cessa dalle sue funzioni altresì per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea;
- c) per morte;
- d) per recesso dall'Associazione, qualora sia un associato.

11.4 Rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi sia in giudizio; è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

11.5 Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi; cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

11.6 Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone le modifiche qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

11.7 Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Si applicano i commi 1 e 2.

11.8. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

11.9 Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

11.10 Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria può nominare un Presidente con funzioni onorarie ("**Presidente Onorario**"), individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Associazione, nonché per i meriti guadagnati nel

corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio Direttivo dalle assemblee. La carica di Presidente Onorario è gratuita.

Art. 12 Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico può essere nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Attua in coordinamento con il Direttore Operativo, la programmazione dell'attività scientifica, propone al Consiglio Direttivo i membri del Comitato Scientifico, con cui mantiene i legami a nome dell'Associazione.

Art. 13 Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è custode delle risorse finanziarie dell'Associazione e vigila sulla loro gestione. E' responsabile della raccolta annuale delle quote associative. Controlla che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti.

Art. 14 Organo di Controllo

14.1 Qualora sussistano i presupposti prescritti dalla legge o deliberi volontariamente in tal senso, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

14.2 L'Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

14.3 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni. È eletto fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

14.4 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

14.5 L'Organo di Controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.lgs, 117/217 e successive integrazioni e modifiche;
- può esercitare le funzioni di revisore legale dei conti, se le sono attribuite dall'Assemblea;
- può esercitare le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, se istituito e se sono attribuite all'Organo di Controllo le relative funzioni;
- agisce di propria iniziativa;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio, e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti;

14.6 L'Organo di Controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Revisione legale dei Conti

15.1 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Comitato Scientifico

I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei membri del Comitato stesso dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza e fama nel campo di attività dell'Associazione, per assicurare l'approccio integrato e multidisciplinare alla ricerca scientifica. I membri del Comitato Scientifico nominano un presidente e uno o più Segretari Scientifici, che dureranno in carica per tre anni. Il compito del Comitato Scientifico sarà quello di formulare pareri sulla validità e sulla priorità dei programmi di ricerca scientifica, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sulle ricerche finanziate.

I membri del comitato scientifico prestano la loro opera gratuitamente.

Il Comitato Scientifico è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

Art. 17 Patrimonio e utili

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto dalla dotazione che, alla data della richiesta della personalità giuridica presso la Regione Lombardia, avvenuta il 27 novembre 2019 -, ammontava ad euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) nonché dagli incrementi derivanti principalmente dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quanto prescritto dalla legge e salve eventuali eccezione normative;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

17.3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore dell'Associazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Ente né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore dell'Ente

Art. 18 Esercizio sociale, bilancio d'esercizio e sociale

18.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Il bilancio è redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, entro quattro mesi ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno

18.3 L'Associazione redige, nei termini di legge e al ricorrere dei presupposti di legge, il bilancio sociale, secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo; tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione., per qualunque causa, inclusa la delibera di scioglimento volontario, il Patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del Codice

del Terzo Settore, ad altro E.T.S. individuato dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

CHIARA CLERICI sigillo

E' copia conforme all'allegato -C- all'atto da me ricevuto in data 16 aprile 2024 al n. 34790/9604 di repertorio.

Si compone di n. 13 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 23 aprile 2024